

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**CONTRAFFAZIONE**  
Marchio, non basta solo il nome

Due aziende attive nel settore delle cure estetiche in tribunale perché una delle due lamentava che i nomi si confondessero. Non è stata di questo avviso la Cassazione per la quale oltre al nome c'è di più, cioè il contesto cromatico e grafico e fonetico della comunicazione in cui il marchio si esprime. Corte di cassazione, sentenza 15840 del 28 luglio 2015

**ASSEGNI****Notaio colpevole se non «protesta»**

Riscontrata la responsabilità del notaio che non abbia tempestivamente protestato alcuni assegni privi di fondi. Il notaio, invano, ha provato a convincere la Cassazione che la banca non aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento ai vari istituti di credito delle somme indicate negli assegni protestati, limitandosi a produrre alcuni assegni. Corte di cassazione, sentenza 15861 del 28 luglio 2015

**SANITÀ****Onere probatorio al danneggiato**

Nel caso un soggetto venga danneggiato dall'assunzione di un prodotto farmaceutico, ricade su quest'ultimo l'onere probatorio di dimostrare il nesso tra il prodotto e l'evento, mentre il produttore deve dimostrare che i fatti possono escludere la responsabilità, secondo quanto disposto dall'articolo 6 del Dpr 224/198. Corte di cassazione, sentenza 15851 del 28 luglio 2015

**SENATO****Di fallimenti, testo in commissione**

Dopo la relazione di Felice Casson (Pd) è iniziata in commissione Giustizia del Senato la discussione generale sul decreto fallimenti approvato la scorsa settimana dalla Camera e passato al Senato per la conversione definitiva. Oggi a mezzogiorno scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Il 3 agosto il provvedimento sarà in aula.

A CURA DI  
**Enrico Bronzo**Il Sole **24 ORE**.com**QUOTIDIANO DEL DIRITTO**  
Rassegna di massime sull'inefficacia del decreto ingiuntivo

Il meglio del gruppo 24 Ore per legali, magistrati e notai: oggi le rassegne di massime a cura di Lex24 riguardano l'inefficacia del decreto ingiuntivo e l'esecutorietà per mancato opposizione o per mancata attività dell'opponente.

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Organizzazione giudiziaria.** Il ministro Orlando: «Volontà di cambiare pagina»

# Il Csm vara la riforma degli incarichi direttivi

**Meno correntismo e più spazio ad attitudini e trasparenza**Alessandro Galimberti  
MILANO

Attenuare la discrezionalità del Csm, ridurre il peso delle correnti, valutare l'effettiva attitudine dei magistrati a ricoprire ruoli di vertice negli uffici. Sono gli obiettivi del **Testo unico sull'accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi**, approvato ieri dal plenum del Consiglio superiore della magistratura e subito riconosciuto dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, come un passo nella direzione «di volere cambiare le regole e di voler dare un contributo al miglioramento della Giustizia italiana» da parte dei magistrati. Nonostante siano scivolate

verso l'autunno altre due circolari fondamentali per il nuovo corso delle toghe - quella sugli incarichi extragiudiziari e l'altra sulle discese in politica e ritorno - il Testo unico sui direttivi è una tappa davvero significativa, perché infrange il tabù della spartizione correntizia che da decenni regola le nomine dei vertici degli uffici giudiziari. Con effetti perversi non solo - talvolta, non sempre - sulle scelte dei dirigenti, ma anche sulle prolungate scoperture delle sedi originate dal «domino» correntizio.

Da oggi non sarà più così. Se parte dal superamento della discriminazione femminile («promuovere l'equilibrio tra generi») la circolare apre soprattutto ai «requisiti attitudinali» del candidato capo (o aggiunto) dell'ufficio, attitudini specifiche per il ruolo richiesto (tribunali o procure, organi giudicanti di merito o Cassazione, uffici di primograde o di appello). Tra i requisiti compare la «cultura dell'organizzazione», che indaga su come

i candidati capi hanno gestito gli uffici da cui provengono, sui rapporti avuti con la polizia giudiziaria e con il personale amministrativo e con l'avvocatura. Le esperienze fuori ruolo d'ora in poi incideranno solo se «attinenti» all'organizzazione giudiziaria. Non avranno invece alcun peso positivo gli incarichi politici ricoperti in passato - destinazione parlamento, regioni, comuni o enti locali - da chi è poi tornato a indossare la toga. Al contrario se ne dovrà «tenere prudenzialmente conto» per evitare che nell'opinione pubblica possa nascere il «sospetto della possibile mancanza di imparzialità». E, sempre per la prima volta, si introduce un controllo su come i procuratori gestiscono i loro uffici, con un rapporto del Procuratore generale competente da cui il Csm non potrà prescindere in occasione del rinnovo dell'incarico.

Il parto del nuovo Testo unico non deve essere stato comunque indolore se, come ha dichiarato

il relatore al provvedimento Claudio Galoppi (Mi) «la forte portata innovativa ha subito le forti resistenze di lobby minoritarie di vecchi e nuovi conservatori», osservazione replicata anche dal collega Piergiorgio Morosini (Area). L'impressione però è che il conflitto ideologico tra le componenti storiche delle toghe esca molto ridimensionato nel nuovo Csm che, pur con qualche compromesso al ribasso, ha votato all'unanimità un Testo comunque impegnativo.

Un riconoscimento al lavoro di autoriforma è arrivato anche dal vicepresidente laico Giovanni Legnini: «Il Csm si è dato regole innovative e più certe e un percorso decisionale più trasparente, dimostrando di saper cambiare se stesso». In autunno è attesa un'altra prova, che sembra più in discesa rispetto a questa: la controriforma dell'organizzazione delle Procure, uscite gerarchizzate dalla legge Castelli del 2006.

RIPRODUZIONE RISERVATA

**Responsabilità degli enti.** Solo l'urgenza consente la nomina del legale senza le formalità sociali

## Con la «231» impugnazioni separate

Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza 33041/15 depositata ieri, sciogliono alcuni nodi sul **conflitto di interessi** che può emergere tra il rappresentante legale della società e l'ente stesso, nell'ipotesi di indagine penale che coinvolga entrambi. Nel caso da cui originava la remissione, il tribunale di Ancona - e poi il Riesame - aveva

respinto un'impugnazione nell'interesse dell'ente (contro il sequestro preventivo finalizzato alla confisca) poiché la **nomina del difensore** della società era stata sottoscritta dal legale rappresentante, quindi violando la procedura prevista dall'articolo 39 del decreto legislativo 231/2001 («Rappresentanza dell'ente»). In sostanza, secondo

un'opinione prevalente in giurisprudenza, il rischio di conflitto di interessi tra stesse difese (quella personale e quella per l'ente) avrebbe fatto preferire, in questi casi di urgenza, una nomina d'ufficio.

Le Sezioni Unite, però, dopo una lunga ricognizione sui precedenti, hanno stabilito che il discrimine è dato dalla cronologia - cioè dall'urgenza - dei

provvedimenti adottati contro l'ente. Nel caso di impugnazione contro il sequestro, quindi, non c'è tempo materiale per rispettare la procedura dell'articolo 39, mentre se l'ente avesse già ricevuto un avviso di garanzia la nomina «viziata» di un legale potenzialmente in conflitto non sarebbe ammissibile.

A. Gal.

RIPRODUZIONE RISERVATA

**Cassazione.** Il punto sugli effetti dell'incostituzionalità della legge sulla droga

## L'illegalità della pena è rilevabile d'ufficio

Enrico Bronzo

La **Corte di cassazione** a sezioni unite ha fatto chiarezza in materia di reati legati alla **droga**, oggetto l'8 gennaio scorso di un rinvio della VII sezione penale. Innanzitutto, la Corte - con la sentenza 33040 depositata ieri - ha definito illegali le pene determinate con i limiti edittali previsti dal testo unico sulla droga (Dpr 309/90) - modificate dalla legge 49/06 dichiarata incostituzionale dalla Consulta (sentenza 32/14) - «anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006».

Quindi, se era finora pacifico che con il superamento dei limiti edittali - per esempio i 2-6 anni

**L'ALTRO PRINCIPIO**

La sanzione è illegittima anche se compresa nei limiti edittali previsti dalla disposizione precedente a quella censurata

previsti per le droghe leggere - la pena comminata con le norme del 2006 fosse illegale, ora la Cassazione la ritiene tale anche se i limiti fossero stati formalmente rispettati. Lo spiega a pagina 12 delle 34 pagine che compongono la sentenza in cui ricorda la differenza che c'è tra l'abrogazione e l'illegittimità costituzionale delle leggi: nel primo caso la norma colpita resta valida fino all'entrata in vigore della norma abrogante, nel secondo viene eliminata con effetto *ex tunc* dall'ordinamento rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici «con conseguenze assimilabili a quelle dell'annullamento e con incidenza sulle situazioni pregresse, fatto

salvo il limite del giudicato (Corte cassazione sentenza 127/1966)».

Veniamo ora alla seconda parte del quesito in cui si dice che qualora il giudizio fosse stato espresso a seguito di patteggiamento «l'illegalità sopravvenuta della pena determina la nullità dell'accordo e la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza basata su questo accordo». In questo caso, esercitando una deroga alla giurisprudenza consolidata che ha sempre ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione riguardante motivi concernenti la misura della pena, la Corte ha riconosciuto alle parti il diritto di rinegoziare l'accordo stesso su basi concrete.

Veniamo, infine, al secondo importante principio sancito dalla Corte in cui - sempre in tema di illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità - l'illegalità stessa viene considerata rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne nel caso di ricorso tardivo. Partendo da quest'ultimo caso la Corte ricorda «la sentenza a sezioni unite De Luca» in cui si stabilì che il decorso del termine derivante dalla mancata proposizione del gravame trasformi il giudicato sostanziale in giudicato formale. Per quanto attiene, invece, il principio generale, la Corte ieri ha posto fine a un dibattito già presente nella vigenza del codice del 1930 decidendo che «la decisione sull'inammissibilità precede sempre l'accertamento delle cause di non punibilità» in quanto il giudice dell'impugnazione, ancorché inammissibile, deve provvedere a ripristinare una sanzione «legale», basata, in questo caso, sui criteri edittali ripristinati per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

**Incidenti.** Velocità

## Il limite basso non scagiona il gestore della strada

Maurizio Caprino

La terza sezione civile della **Cassazione** «demolisce» una certezza dei **gestori di strade** e della giurisprudenza: il fatto che su un tratto poco sicuro basti fissare un **limite di velocità** bassissimo per scaricarsi da ogni responsabilità in caso d'incidente. La sentenza 15859/15, depositata ieri a chiusura di un giudizio iniziato nel 1992, ha ritenuto legittima l'interpretazione della Corte di appello di Catanzaro, che aveva affermato la responsabilità dell'Anas per la caduta di un'auto lungo una scarpata, nonostante il conducente avesse superato il limite di 30 km/h.

In sostanza, la Cassazione non ha riscontrato alcun vizio di motivazione nella sentenza di appello, che aveva considerato sia la velocità sia il limite, ma aveva ritenuto che la responsabilità del sinistro fosse interamente del gestore. Un convincimento dettato dalla presenza sull'asfalto di acqua e fango in gran quantità (dovuta a una fontana evidentemente fuori controllo) e dall'assenza di un segnale di pericolosità di un guard-rail. A protezione del bordo della carreggiata verso la scarpata c'era solo un terrapieno, che secondo i giudici avrebbe ceduto anche solo con l'impatto a velocità moderata da parte di un veicolo leggero come un'auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

**Diritti civili.** Lo studio del consiglio nazionale del Notariato

## Nozze gay celebrate all'estero, riconoscibili ma senza italiani

Angelo Busani

Il **matrimonio omosessuale** è riconoscibile in Italia se a sposarsi siano i cittadini di Stati nei quali sia ammesso il coniugio tra persone del medesimo sesso; il matrimonio omosessuale non è invece riconoscibile se vi partecipi una persona di cittadinanza italiana (o una persona che sia cittadina di un Paese che non ammette il matrimonio omosessuale).

Lancia dunque un acuto grido d'allarme il Consiglio nazionale del Notariato che, seguito da un approfondito esame della materia (nello Studio n. 1-2015/E2002 approvato il 6 maggio scorso ma divulgato ieri), afferma che queste sono le inevitabili conseguenze cui conduce la legislazione attualmente vigente in Italia; con l'invito dunque al legislatore di provvedere con estrema rapidità a disciplinare la questione delle unioni tra persone del medesimo sesso. Si tratta dunque di un monito che segue di poco quello diretto recentemente al nostro Paese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Dal punto di vista tecnico-giuridico, alle conclusioni sopra riportate si giunge prendendo in considerazione anzitutto l'articolo 27 della legge 218/1995 (e cioè la legge conosciuta con l'acronimo «dipr», poiché reca la normativa italiana di diritto internazionale privato), secondo il quale la «capacità matrimoniale» è regolata «dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio»; e, inoltre, dall'articolo 28 dipr, per il quale dal punto di vista formale, il matrimonio si considera valido se tale sia dichiarato dalla legge del luogo in cui esso viene celebrato.

Quindi, per l'Italia, il matrimonio omosessuale contratto in un Paese che ne ammette la celebrazione è perfetta-

mente valido sotto il profilo formale, qualsiasi sia la cittadinanza di chi vi partecipi (e quindi anche se si tratti di cittadini italiani). Però, sotto il profilo sostanziale, al cittadino italiano che contrae un matrimonio omosessuale all'estero manca la «capacità matrimoniale» in quanto, essendo tale capacità regolata dalla legge italiana, gli italiani possono sposarsi solo con matrimonio eterosessuale. In altri termini, l'Italia riconosce, dal punto di vista formale, che il matrimonio è validamente contratto all'estero se

**L'AUSPICIO**

La capacità matrimoniale non può essere riconosciuta la categoria: necessario regolamentare anche in Italia le unioni omosessuali

tale validità sia attestata dalla legge del Paese in cui esso viene celebrato; ma l'Italia non tollera però che a quel matrimonio partecipi un cittadino italiano (o il cittadino di un Paese che ammette solo il matrimonio eterosessuale).

Ne esce una assurda disparità di trattamento: ad esempio, si possono legittimamente comportare come «coniugi» in Italia coloro che, essendo cittadini di diversa nazionalità (e di Paesi che ammettono il matrimonio omosessuale) stabiliscono in Italia la loro residenza abituale e perciò (articolo 29, dipr) abbiano i loro rapporti personali e patrimoniali regolati dalla legge italiana; costoro, ad esempio, per il nostro ordinamento sarebbero anzitutto coniugati in regime di comunione legale dei beni (a meno che non scelgano il regime di separazione dei beni) e, quindi, gli acquisti effettuati da taluno di essi profitterebbero anche all'altro. Se poi uno di costoro morisse, l'altro dovrebbe essere considerato, dal punto di vista ereditario, quale coniuge del defunto tanto quanto accade per il vedovo di un matrimonio eterosessuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

**24 ORE BUSINESS SCHOOL**

**WWW.BS.ILSOLE24ORE.COM**

# 2° MASTER CRIMINOLOGIA E REATI ECONOMICI

**MILANO, DAL 13 NOVEMBRE 2015**  
**MASTER PART TIME**  
**12 WEEKEND NON CONSECUTIVI**

Il fenomeno criminale, analizzato nelle dimensioni investigative, economiche, psicologiche e giuridiche

**Coordinatore scientifico**  
**Massimo Picozzi**

**UNA COMMUNITY DI OLTRE 5.700 DIPLOMATI**  
**10.000 PARTECIPANTI ALL'ANNO**

**BUILD YOUR CAREER**  
segui su:   

**Servizio Clienti**  
tel. 02 (06) 3022.3147/3811  
fax 02 (06) 3022.4462/2059  
business.school@ilssole24ore.com

**GRUPPO 24 ORE**

**Il Sole 24 Ore Formazione ed Eventi**  
Milano - via Monte Rosa, 91  
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c  
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008